

Sentenza n. 132/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32709** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 79711 reso da Intesa San Paolo s.p.a., tesoriere del Comune di Refrontolo (TV), per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 23 dicembre 2022;

Vista la relazione n. 675/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 18 dicembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza del 15 aprile 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dr. Stefano Mizgur, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario *pro tempore* del Comune, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 675 in data 18 dicembre 2025 il Magistrato

istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 79711 del tesoriere del Comune di Refrontolo (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, ultima gestione dell'agente.

Esponeva che il servizio era stato affidato, giusta convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il Comune di Refrontolo - periodo 2016 - 2020 Rep. n. 3.425 del 22.09.2016, a Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., ora incorporata (dal 23.7.2018) in Banca Intesa San Paolo S.p.A..

Il conto reso per l'esercizio 2020, ultima gestione dell'agente, era corredato dal visto di regolarità, apposto in calce da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ed era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19 luglio 2021. Sotto il profilo formale il conto risultava presentato in data 28.01.2021 ed era stato compilato utilizzando il prescritto schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011. Il deposito presso la Segreteria della Sezione era avvenuto solo in data 23.12.2022, oltre un anno dopo la sua approvazione.

Sotto il profilo sostanziale il conto esponeva un fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 di €. 1.417.411,41 (coincidente con quello finale al 31.12.2019 risultante dal conto relativo all'esercizio 2019, portante il n. 79672); riscossioni complessive per €. 2.366.231,72 (di cui € 386.013,82 in c/residui ed €. 1.980.217,90 in c/competenza) e pagamenti complessivi per €. 2.266.126,81 (di cui €. 453.492,07 in c/residui ed €. 1.812.634,74 in c/competenza).

Il fondo finale di cassa al 31.12.2020 risultava, quindi, pari a €. 1.517.516,32 (riportato nel conto del Tesoriere subentrante, Banca Credit Agricole

Friuladria S.p.A., per l'esercizio 2021 e portante il n. 79686): la concordanza con la Tesoreria Provinciale dello Stato era data dalla presenza di riscossioni effettuate dal Tesoriere non ancora contabilizzate in contabilità speciale per €. 2.165,28 (-) e pagamenti effettuati dal Tesoriere non ancora contabilizzati in contabilità speciale per €. 16.214,98 (+); la disponibilità al 31.12.2020 presso la Tesoreria Provinciale indicata nel quadro riassuntivo ammontava, quindi, a €. 1.531.566,02.

Veniva rilevata, sulla base del verbale di passaggio delle consegne del 25.3.2021 con il tesoriere subentrante, la presenza di girofondi a favore dell'Ente non ancora contabilizzati nel conto del Tesoriere (+ €. 1.034,44) che, quindi, elevavano il saldo risultante sulla Contabilità Speciale presso la Banca d'Italia al 31.12.2020 ad €. 1.532.600,46.

Ritenuta la gestione regolare e rilevata la tardività del deposito del conto, il Magistrato istruttore lo sottoponeva all'esame della Sezione anche ai sensi dell'art.147, comma 3, c.g.c.

Con decreto del Presidente della Sezione in data 27 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza del 15 aprile 2026 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di Refrontolo provvedeva, in data 30 gennaio 2026, alla notifica della relazione di deferimento e del decreto di fissazione dell'udienza all'agente Intesa San Paolo s.p.a..

In data 24 marzo 2026 il Responsabile del Servizio Finanziario *pro tempore*, dr. Fabio Ferracin, depositava una nota con la quale venivano illustrate le ragioni del ritardo nel deposito del conto presso la Segreteria della Sezione, imputabile ai numerosi e complessi adempimenti contabili aggiuntivi a cui l'Ufficio Ragioneria aveva dovuto far fronte nell'anno 2021 e 2022 in

relazione alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, che avevano comportato aggravi dell'operatività degli uffici comunali, ulteriori rispetto all'aumentato carico di lavoro conseguente alla gestione unificata dell'Ufficio Ragioneria con il Comune di Pieve di Soligo.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, ritenendo comunque giustificato il ritardo nel deposito, ha concluso per la regolarità del conto con conseguente discarico dell'agente e il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario del Comune di Refrontolo ha richiamato le considerazioni già svolte in atti.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il conto sottoposto all'esame del Collegio, pur tardivamente depositato, presenta un profilo di irregolarità ostativo all'approvazione e al conseguente discarico dell'agente.

Nella sezione del conto dedicata al quadro riassuntivo della gestione di cassa (mod. 17/3) il saldo di cassa ammonta ad euro 1.517.516,32 mentre la disponibilità presso la Tesoreria provinciale viene indicata in euro 1.531.566,02, derivante dal saldo algebrico di riscossioni effettuate dall'ente e non contabilizzate nella Contabilità speciale per euro 2.165,28 (-) e pagamenti effettuati dall'ente e non contabilizzati nella Contabilità speciale per €. 16.214,98 (+).

Nel corso dell'istruttoria è, tuttavia, emerso che la disponibilità di cassa presso la Tesoreria provinciale al 31.12.2020 ammontava alla maggiore somma di euro 1.532.600,46, determinata dalla presenza di girofondi (e, cioè, trasferimenti a favore dell'Ente da altri conti di Tesoreria) non ancora contabilizzati nel conto del Tesoriere comunale per (+) €. 1034,44.

Tale informazione era nella disponibilità dell'agente ex art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2009 (recante "Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato"), ai sensi del quale "*La Banca d'Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo riferito alla giornata precedente*".

Il decreto precisa (art. 8, comma 2) che "*Le stesse informazioni contenute nel flusso fornito ai tesorieri sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.siope.it e sono accessibili agli enti ed organismi pubblici tramite le modalità già previste per il sito medesimo (CNS, CIE ovvero user id e password), con la limitazione che ogni ente potrà avere accesso unicamente alle informazioni riguardanti le contabilità di cui è titolare*".

Con cadenza mensile, poi, la Banca d'Italia fornisce ai tesorieri o cassieri, "*con modalità telematiche, la situazione riepilogativa dei movimenti eseguiti sulle contabilità speciali. La situazione si intende approvata se entro venti giorni dal ricevimento non pervengono contestazioni. La stessa situazione è fornita con modalità telematiche agli enti ed organismi pubblici titolari delle contabilità speciali di tesoreria unica*" (art. 8, comma 3).

Tali disposizioni trovano riscontro nelle "Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato" del MEF, che, all'art. 24, detta le modalità tecniche circa le registrazioni dei movimenti sui conti di contabilità speciale.

In merito ai movimenti giornalieri, ne prevede la registrazione, da parte della

Tesoreria, *"su apposite evidenze informatiche per ciascuna contabilità speciale. Su tali evidenze sono riportati: a) gli importi dei versamenti affluiti; b) le prenotazioni degli ordinativi emessi dal titolare della contabilità speciale e degli accantonamenti eseguiti dalle Tesorerie per atti impeditivi; c) la disponibilità residua della contabilità speciale*".

Per la rendicontazione mensile, viene prevista la redazione di un modello, denominato 56T, riportante, tra l'altro, *"(…) d)il resto effettivo di cassa, calcolato come differenza fra il totale delle entrate dell'esercizio sommato al debito trasportato e il totale dei titoli estinti nell'esercizio; e) l'importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare a fine mese; f) la disponibilità residua, data dalla differenza fra il resto effettivo di cassa e l'importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare che sono singolarmente descritti nel mod. 98 a T*."

Il modello viene trasmesso ai titolari delle contabilità speciali e ai loro tesorieri (unitamente agli ordinativi pagati nello stesso descritti e il mod. 98 a T contenente l'elencazione degli ordinativi inestinti), e, qualora il titolare della contabilità speciale (ovvero il proprio tesoriere o cassiere) non formuli per iscritto eccezioni in ordine ai dati contenuti entro venti giorni dalla data di ricezione, lo stesso si intende tacitamente approvato.

Alla luce di tale quadro normativo e regolatorio non sembra potersi mettere in dubbio che il tesoriere comunale non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza dei girofondi (versamenti) in data 31.12.2020 per euro 1.034,44 che, seppure non ancora contabilizzati nelle proprie scritture, concorrevano a determinare la misura della disponibilità di cassa nel conto di Tesoreria provinciale.

Del resto, lo stesso tesoriere comunale uscente ha sottoscritto, senza eccezione alcuna, il verbale di passaggio delle consegne del 25 marzo 2021, nel quale non solo si dà atto dell'esistenza dei versamenti non ancora contabilizzati, ma viene anche indicato il corretto saldo della disponibilità di Tesoreria provinciale, non coincidente con quello riportato nel conto in esame.

L'omissione rilevata, peraltro, non trova giustificazione anche alla luce del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2, il quale impone "*il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione*". Tale principio ha come corollario quello indicato al punto 4.1. secondo cui "*I titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo. In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell'anno successivo attraverso l'emissione di un titolo in conto residui. Considerato che l'imputazione in conto residui di un titolo rappresenta l'incasso (o il pagamento), effettuato nell'esercizio in corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una spesa impegnata in precedenti esercizi), si ribadisce che emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l'operazione di cassa è eseguita, costituisce una rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità*".

Va, inoltre, evidenziato che non risulta rendicontata, come invece previsto

dall'art. 635 del R.D. n. 827/1924 ("*I tesorieri rendono altresì il conto dei depositi provvisori di che al titolo XI e quello del movimento dei titoli riferibili a operazioni del debito pubblico. Questi conti, visti e verificati, dalla direzione generale del tesoro, sono sottoposti alla approvazione della Corte dei conti*"), la custodia e l'utilizzo degli assegni postali in deposito che, pure, risulta essere stata oggetto di gestione dal verbale di passaggio delle consegne.

Tutto ciò considerato, il conto non può essere dichiarato regolare e l'agente non può essere ammesso a discarico.

Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

tutto ciò premesso e considerato

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32709 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Intesa San Paolo s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 79711, depositato in data 23 dicembre 2022, lo dichiara irregolare.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2026.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 25/05/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo